



COMUNE DI MATERA

Ufficio Sassi

NORMATIVA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E LORO ENTITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA E PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DELLO STATO TRASFERITI AL COMUNE E PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1986 N. 771.

ART.1 - OGGETTO DELLA NORMATIVA

Le norme di seguito fissate concernono la determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi in conto capitale e loro entità, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.6, comma 1, lettere c) ed e), della legge 11 novembre 1986, n. 771, recante "Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera", in appresso denominata semplicemente " Legge", e per l'affidamento in sub - concessione, in favore degli aventi diritto, di immobili dello Stato trasferiti al Comune nonché per l'affidamento in concessione agli stessi di immobili di proprietà comunale.

ART.2 - NORME GENERALI - CATEGORIE DI LAVORI AMMESSE A CONTRIBUTO - SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONI

I contributi in conto capitale, come previsti dagli artt.7 e 8 della Legge, e secondo quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, lett. c) di detta Legge, sono erogati dal Comune di Matera, nei limiti delle disponibilità finanziarie preventivate, in favore dei soggetti privati proprietari e sub - concessionari, che ne fanno domanda, per l'esecuzione degli interventi per la conservazione e il recupero dei Rioni Sassi di Matera.

I contributi di cui al comma che precede sono concessi, a norma dei precitati articoli 7 e 8 della Legge, per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge, concernenti:

- a) le strutture portanti delle unità edilizie;
- b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
- c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
- d) i serramenti esterni;
- e) l'adeguamento funzionale ed igienico - sanitario, comprensivo della sistemazione delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.

I contributi vengono concessi, nel rispetto delle seguenti titolarità e priorità, a:

- a) soggetti privati proprietari di unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, ricadenti in una delle unità minime di intervento individuate negli ambiti inclusi nei programmi biennali. Tale contributo è concesso anche con riferimento ad una sola pertinenza di proprietà non organicamente collegata per un massimo di cinquanta metri quadri con il contributo nella misura del 30%. A tale fine sono considerate pertinenze tutti i beni destinati - in modo durevole - a servizio dell'unità principale situate nello stesso rione. (art. 7, comma 1, della Legge);
- b) soggetti privati, nelle condizioni del punto precedente, interessati ad ottenere in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello stato trasferiti al comune, la cui utilizzazione risulti

organicamente collegata all'intervento da eseguire sull'immobile in proprietà (art.6, comma 3, della Legge);

- c) soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata (con priorità per il seguente ordine: singoli, associati, cooperative di abitazione o loro consorzi) interessati ad ottenere in sub concessione immobili di proprietà dello stato trasferiti al comune, per la realizzazione di interventi residenziali previsti dai programmi biennali (art. 8, comma 1, della Legge);
- d) soggetti privati, aventi titolo, interessati ad ottenere in sub-concessione immobili di proprietà dello stato trasferiti al comune, per la realizzazione di interventi relativi ad attività produttive, commerciali e di servizio previsti dai programmi biennali (art. 8, comma 3, della Legge);
- e) soggetti privati proprietari di immobili esterni agli ambiti, ma inclusi nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui destinazione residenziale sia coerente con le finalità e con gli interventi previsti dai programmi biennali (art.7, comma 1, della Legge);
- f) soggetti privati aventi titolo e proprietari di immobili esterni agli ambiti, ma inclusi nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui destinazione d'uso per attività produttive, commerciali e di servizio risulti coerente con le finalità e le destinazioni d'uso dei programmi biennali (art.8, comma 3, della Legge).

Nell'assegnazione dei contributi e delle sub-concessioni a parità di condizioni saranno preferiti:

- a) soggetti i cui interventi siano riconosciuti organicamente collegati ad altri in fase di esecuzione o di imminente esecuzione;
- b) soggetti i cui interventi siano riconosciuti di pronta ed immediata esecuzione;
- c) soggetti attuatori sub-concessionari occupanti immobili di proprietà dello Stato ad uso residenziale alla data del 25 novembre 1986, giorno di entrata in vigore della legge n. 771 del 1986, purché la richiesta di destinazione d'uso sia compatibile con gli interventi previsti dai programmi biennali;
- d) soggetti attuatori residenti nei Rioni Sassi da data anteriore rispetto agli altri richiedenti;
- e) a sorteggio.

Possono essere concessi, a domanda, contributi per lavori in corso, regolarmente assentiti e non ancora ultimati, sempre che sia possibile verificarne le categorie ammissibili a contributo come indicate nel precedente secondo comma.

La misura dei contributi non può superare, nel suo complesso, quella messa a disposizione dal consiglio comunale nell'apposito "quadro di ripartizione dei finanziamenti" inserito nella "relazione generale al programma biennale" per ciascuna delle categorie dei soggetti attuatori.

Tuttavia, il comune ha facoltà di utilizzare in favore di altra categoria di beneficiari, tra quelle indicate negli artt.7 e 8 della legge, quei contributi destinati ad una categoria per la quale non siano state presentate domande sufficienti.

I proprietari di più unità immobiliari, ricadenti in una unità minima di intervento, così come definita dall'art.2 delle Norme Generali di attuazione del Primo Programma Biennale, potranno ottenere il contributo limitatamente ad una superficie complessiva massima di mq.350, fino a 250 mq al 50%, per i residui 100 mq al 30% oltre le superfici esterne scoperte; per le ulteriori unità immobiliari funzionalmente indipendenti, di loro proprietà, l'eventuale erogazione avverrà una volta soddisfatte tutte le altre richieste.

La limitazione in mq prevista al comma precedente non si applica per interventi finalizzati alla realizzazione di attività di servizio e/o di pubblico interesse. I proprietari di più unità immobiliari da destinare ad attività di servizio, commerciale e artigianale, potranno ottenere i contributi limitatamente ad una sola attività. Per le ulteriori unità immobiliari funzionalmente indipendenti, di proprietà, l'eventuale erogazione avverrà una volta soddisfatte tutte le altre richieste.

I contributi sono erogati previo rilascio, da parte dei beneficiari, di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

Non possono ottenere i contributi:

- a) coloro che occupano abusivamente immobili ad uso diverso dalla residenza e che possono sanare la loro posizione secondo le possibilità previste dal Regolamento
- b) coloro i quali hanno già completato i lavori di intervento o li hanno in corso senza le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie;
- c) coloro i quali sono proprietari di immobili da acquisire ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), ed all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge, limitatamente ai detti immobili.

Alla spesa necessaria per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto si farà fronte con i finanziamenti di cui all'art. 5. comma 1, della Legge, con quelli di cui alle Leggi successive e con quelli che saranno messi a disposizione del Comune, anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente, da altre leggi Nazionali o Regionali e da altri enti e/o organismi Nazionali ed Internazionali, sia pubblici che privati.

I contributi in conto capitale di cui alla presente normativa sono compatibili con altri contributi della stessa natura erogati dallo Stato o dalla Regione, compresi quelli di cui alla legge n. 219 del 1981, e successive integrazioni.

ART.3 - SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVENTI LA MAGGIORANZA IN BASE ALL'IMPONIBILE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO

Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali, oppure dei soggetti

attuatori indicati sotto le lettere da b) ad f) del precedente articolo 2 comma 3, abbia chiesto i contributi per gli interventi previsti in tali programmi, il Comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi stessi, fissando loro un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il Comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile, secondo quanto stabilito nell'art. 7, comma 4, della Legge.

La spesa sostenuta dal Comune per i detti proprietari dissenzienti è recuperata nei loro confronti a norma di legge, maggiorata degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

ART.4 - CONVENZIONE ED ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

La concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della presente normativa è subordinata, ai sensi degli artt.7 quinto comma, e 8 secondo e quarto comma, della Legge, alla stipula di una convenzione ovvero, per i soli soggetti attuatori privati proprietari, non richiedenti in sub-concessione e/o in concessione rispettivamente immobili demaniali o comunali, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, che, tra l'altro, debbono espressamente contenere gli obblighi ed i vincoli precisati nei predetti articoli 7 ed 8.

Le suddette convenzioni vanno stipulate con scrittura privata con firme autenticate, a norma di legge; l'atto unilaterale d'obbligo va sottoscritto con firma autenticata da un notaio esercente.

Entrambi gli atti, previa loro registrazione, vanno trascritti a cura del Comune ed a spese del beneficiario del contributo, presso la conservatoria dei registri immobiliari di Matera.

Tutte le spese, diritti, onorari, imposte e tasse relativi agli atti di cui ai commi precedenti rimangono a carico dei soggetti privati proprietari o sub-concessionari.

I detti soggetti potranno invocare in loro favore tutti i benefici di legge in materia.

ART.5 - ENTITÀ DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE DAL COMUNE PER GLI INTERVENTI

Il comune di Matera, ai sensi dei primi commi rispettivamente dell'art. 7 e dell'art. 8 della Legge, ritiene ammissibile a contributo il 100% (cento per cento) della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere definite nel primo comma del precitato art. 7, spesa che è data dalla somma del costo di ogni singola categoria di opere in detta norma indicate.

La misura massima del costo, per ciascuna delle categorie di opere suddette, è fissata come segue (c.c. n.82 del 4/8/1995):

- a) £.250.000 (lire duecentocinquantamila) a mq. per le strutture portanti delle unità edilizie;
- b) £.175.000 (lire centosettantacinquemila) a mq. per gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché per i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

- c) £.300.000 (lire trecentomila) a mq. per i manti di copertura, nonché per le sottostanti strutture, se degradate, e per le sovrastrutture;
- d) £.830.000 (lire ottocentotrentamila) a mq. di serramento esterno misurato da una sola facciata sul perimetro esterno del telaio per gli infissi esterni;
- e) £.315.000 (lire trecentoquindicimila) a mq. di superficie utile per l'adeguamento funzionale ed igienico - sanitario, inteso come tutte quelle opere consentite dalle "norme generali", o norme tecniche di attuazione degli interventi, allegate ai programmi biennali, compresa la sistemazione delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.

I costi definiti sotto le lettere a),b),d) ed e) del precedente comma vanno riferiti alla superficie complessiva utile netta dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Il costo definito sotto la lettera c) del precedente comma va moltiplicato, invece, per la superficie complessiva della copertura misurata in proiezione orizzontale.

Il contributo viene determinato, per le opere di cui ai precedenti commi approvate in sede di esame del progetto esecutivo e del relativo computo metrico estimativo, da parte di funzionari dell'Ufficio Sassi del Comune di Matera, come previsto dall'art.10 che segue.

L'importo totale liquidato a norma dei precedenti commi va maggiorato, con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, di un'aliquota fissa ed invariabile del 5% (cinque per cento) per spese generali e tecniche, ivi comprese quelle per il collaudo.

Gli importi indicati dalla lettera a) alla lettera e) del precedente secondo comma potranno essere aggiornati annualmente.

ART.6 - MISURA DEL CONTRIBUTO EROGABILE

la misura percentuale del contributo in conto capitale, da assegnare, sulla base della spesa ritenuta ammissibile di cui al precedente art. 5, ai soggetti attuatori degli interventi regolarmente approvati, è pari:

- a) al 30% (trenta per cento) per i soggetti proprietari privati, singoli o associati (art. 7, comma 1, della Legge). Tale contributo è elevabile alla misura del 50% (cinquanta per cento) qualora i detti soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) al 50 % (cinquanta per cento) della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti sub - concessionari, singoli in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle vigenti leggi;
- c) al 50% (cinquanta per cento) per i soggetti sub-concessionari, aventi titolo, attuatori degli interventi di recupero relativi alle attività

produttive, commerciali e di servizio (art. 8, comma 3, della Legge);

- d) al 60%(sessanta per cento) della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti privati singoli o associati per il recupero di unità minime di intervento come definiti dall'art.15 delle norme tecniche di attuazione degli interventi, o che completino il recupero delle stesse u.m.i. e/o sub-concessionari, associati in cooperative di abitazione o loro consorzi, in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle vigenti leggi.

E' altresì elevato al 40% il contributo a soggetti privati singoli o associati per il recupero di unità minime di intervento o che completino il recupero delle stesse.

I contributi di cui al presente punto d), relativi al completamento del recupero di unità minime di intervento, si applicano esclusivamente se i lavori sulla restante parte delle unità minime sono in corso di esecuzione o ultimati alla data del 30/06/1995.

In questi casi ed in presenza di più unità abitative e/o di servizio, non sarà vincolante il limite di mq. 350, previsto all'art.2 del presente regolamento. (Punto (d) modificato con delibera di c.c. n.67 del 13/7/1995)

ART.7 - DOMANDE PER OTTENERE I CONTRIBUTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Le domande per ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente normativa nonché la sub - concessione e/o la concessione rispettivamente di immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune o di proprietà del Comune medesimo, redatte su carta legale secondo fac - simile da ritirarsi presso l'Ufficio Sassi, vanno inviate al Sindaco del Comune di Matera.

Le domande vanno corredate dei seguenti documenti, tenuto presente quanto disposto con l'art. 8 che segue:

- A) Copia autentica della nota di trascrizione comprovante la proprietà o la titolarità di altro diritto reale relativamente all'immobile oggetto dell'intervento.
- B) Auto dichiarazione ex art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n.° 15, come da previsto modello, attestante, con firma autenticata del richiedente:
- la data e il luogo di nascita
 - la cittadinanza
 - la residenza
 - lo stato di famiglia comprovante la composizione dell'eventuale nucleo familiare il possesso o meno dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata
 - la specificazione del codice fiscale

- l'iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
- C) Perizia relativa all'intervento, asseverata da un tecnico abilitato, iscritto nell'albo professionale, (modificato con delibera di C.C. n.68 del13/7/1995) e copia del progetto esecutivo che va redatto secondo quanto previsto nella "Scheda Progetto" di cui all'articolo 16 delle "Norme Generali", o Norme Tecniche di attuazione degli interventi, allegata al Programma Biennale di attuazione della Legge, progetto al quale devono essere uniti i documenti grafici e descrittivi di cui agli artt.12, 14 e 18 delle suddette "Norme Generali" e comunque:
- a. relazione illustrativa tecnico economica;
 - b. planimetria-stralcio del programma biennale;
 - c. rilievo architettonico e storico - critico in scala 1:50 dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - d. progetto esecutivo in scala 1:50, architettonico, strutturale ed impiantistico;
 - e. particolari costruttivi in scale 1:5 1:20;
 - f. abaco dei materiali di finitura e dei colori;
 - g. computo metrico estimativo di dettaglio;
 - h. documentazione fotografica a colori, ante opera, formato 18 x 24;
 - i. relazione descrittiva di cui agli artt. 12 e 14 delle sopra richiamate "norme generali";
 - l. relazione qualitativa circa i risultati delle indagini conoscitive svolte sui seguenti punti:
 - stato delle opere di urbanizzazione esistenti
 - abitabilità e/o fruibilità dei singoli vani
 - relazione descrittiva degli impianti tecnologici
 - certificati catastali degli immobili oggetto dell'intervento, con la relativa rendita catastale, aventi data non anteriore a tre mesi dalla domanda.

Quando i soggetti sono associati, i documenti innanzi specificati vanno prodotti in un unico esemplare.

Coloro i quali chiedono i contributi con obbligo di locazione degli immobili, nella perizia giurata preventiva di cui sopra devono indicare il reddito dell'immobile prima degli interventi, come disposto dall'art. 7, comma 5, lettera b), della Legge, ai fini di tale norma.

- D) Ove prescritti, i pareri di rito del Comando Vigili del Fuoco, della Regione Basilicata e della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali della Basilicata.

- E) Certificato catastale dell'immobile o degli immobili dei quali si richiede la sub concessione o la concessione.
- F) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, o delle singole cooperative se riunite in consorzio, e copia dell'atto costitutivo del consorzio stesso, nonché copia autentica del libro dei soci, aggiornato secondo le modalità di legge; certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative oppure certificazione rilasciata dal Prefetto attestante il parere favorevole della Commissione Provinciale di vigilanza sulle cooperative circa l'iscrizione nel registro prefettizio.
- G) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui ciascuno dei soci della cooperativa deve dichiarare, altresì, l'appartenenza o meno, sua e dei conviventi a carico, ad altre cooperative edilizie, che vanno indicate. In caso affermativo, il socio ed i conviventi a carico dello stesso hanno l'obbligo di dichiarare se hanno provveduto a comunicare per iscritto a ciascuna cooperativa presso cui risultano prenotati tutte le altre prenotazioni.
- H) Certificato attestante il possesso del titolo per esercitare attività produttive, commerciali e/o di servizio.
- I) Certificazione della cancelleria commerciale del tribunale di matera attestante la mancanza, in capo al soggetto attuatore dell'intervento medesimo, di procedure fallimentari o di concordato preventivo o di liquidazione anche coatta amministrativa.

ART.8 - SPECIFICAZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DA PARTE DEI VARI SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) I soggetti titolati a presentare le domande per ottenere i contributi sugli interventi devono presentare i documenti indicati nel precedente art. 7, così come di seguito specificati:
- 2) proprietari, singoli o associati (art.7, comma 1, della Legge) i documenti indicati sotto le lettere a), b), c), d), del precedente art. 7;
- 3) proprietari richiedenti in sub-concessione l'uso di immobili demaniali da utilizzare perché organicamente collegati all'intervento (art.6, comma 3, della Legge), i documenti indicati sotto le lettere a), b), c), d), e), del precedente art. 7;
- 4) soggetti sub-concessionari singoli o associati richiedenti immobili demaniali in sub concessione per residenze (art.8, comma 1, della Legge), i documenti indicati sotto le lettere b), c), d), e), del precedente art.7;
- 5) cooperative di abitazioni e loro consorzi richiedenti immobili demaniali in sub-concessione (art. 8, comma 1, della Legge), il documento indicato sotto la lettera b), per ciascun socio della cooperativa, nonché i documenti indicati sotto le lettere c), d), e), f), g), del precedente art.7;

- 6) soggetti aventi titolo per esercitare attività produttive, commerciali e di servizio, richiedenti immobili demaniali in sub-concessione (art.8, comma 3, della Legge), i documenti indicati sotto le lettere b), c), d), e), h), i) del precedente art.7.

ART.9 - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CHIESTI IN CONCESSIONE

Gli immobili di proprietà Comunale sono affidati in concessione ai richiedenti, alle stesse condizioni ed ai medesimi fini per i quali vengono affidati in sub - concessione gli immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune.

ART.10 - ESAME DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale e l'affidamento in sub - concessione degli immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune e/o l'affidamento in concessione degli immobili di proprietà del Comune, è demandata a funzionari dell'Ufficio Sassi i quali:

- esaminano, secondo l'ordine cronologico di protocollo di dette domande, quelle corredate della prescritta documentazione;
- verificano la rispondenza alla normativa vigente degli atti tecnico-amministrativi uniti alla domanda, come approvata anche con i programmi biennali di attuazione degli interventi nei Rioni Sassi;
- verificano, altresì, la sussistenza, in capo agli istanti, dei requisiti per l'affidamento in sub - concessione e/o in concessione degli immobili oggetto di intervento rispettivamente trasferiti dallo Stato al Comune o di proprietà del Comune medesimo, nonché la sussistenza in capo agli stessi istanti dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata, proponendo l'affidamento in sub - concessione o in concessione degli immobili richiesti;
- verificano, ancora, le categorie di lavori ammissibili a contributo e determinano la misura di detto contributo.

Nel caso in cui le domande dei soggetti attuatori degli interventi risultino incomplete, l'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Sassi, invita gli interessati ad integrare tale documentazione: in quest'ultimo caso, le domande sono esaminate secondo il nuovo ordine cronologico di arrivo delle stesse.

Esaurita l'istruttoria delle domande, ai sensi dell'art. 18 delle "Norme Generali", gli interessati, sempre per il tramite dell'Ufficio Sassi, sono informati dell'esito della domanda e invitati a sottoscrivere la richiesta convenzione, previa trasmissione dei seguenti ulteriori documenti, ai sensi dell'art.21 della legge 17 febbraio 1992, n.179:

1.

A) Copia autentica della dichiarazione dei redditi

(mod.740 e/o dei modd.101 e 201 concernenti i redditi ai fini I.R.PE.F. e relativi a tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, da cui risultino i redditi conseguiti nell'anno nel quale viene erogato il contributo o in quello immediatamente precedente, qualora il termine per la dichiarazione dei redditi non sia ancora scaduto; in caso di mancata produzione di reddito da parte di uno o di più componenti maggiorenni facenti parte del nucleo familiare, va prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dallo stesso e/o dagli stessi, dalla quale risulti il motivo di tale mancata produzione di reddito o della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

B) Atto sostitutivo di notorietà da cui risulti:

- a) che né egli, né eventualmente il proprio coniuge non separato legalmente, nonché ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare, ha mai ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato, della Regione o di altro Ente Pubblico;
- b) che né egli, né alcun'altra delle persone sopra indicate, è titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, nel Comune di Matera, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

In presenza di richiesta da parte di soggetti associati, di cooperative di abitazione o loro consorzi i documenti indicati sotto le lettere **A)** e **B)** che precedono, vanno prodotte per ciascun soggetto o socio.

Nel rispetto di tale eventuale integrazione di documenti si procede, quindi alla firma della convenzione ed alla concessione dei contributi conseguenti, previo eventuale affidamento in sub - concessione degli immobili di proprietà pubblica, nel rispetto degli artt.4, 7 e 8 della legge 771/86.

Una volta esauriti i contributi disponibili, l'esame delle domande è sospeso e di tale sospensione va data motivata comunicazione agli istanti.

ART.11 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto capitale, riconosciuto e deliberato, verrà liquidato dal Comune secondo le seguenti percentuali e scadenze:

- A) quanto ai soggetti attuatori privati proprietari, singoli o associati (art.7, comma 3, della Legge):
 - 1) il 50% (cinquanta per cento) all'inizio dei lavori, certificato dal professionista incaricato della direzione dei lavori e

controfirmato per conferma da uno dei tecnici dell'Ufficio Sassi, previo deposito di fidejussione, prestata nei modi di legge per un importo pari alla detta percentuale di contributo;

- 2) il rimanente 50% (cinquanta per cento) dopo il collaudo tecnico - amministrativo, da parte del Comune, delle opere realizzate, sempre che queste siano conformi al progetto approvato o all'autorizzazione concessa;

B) quanto ai soggetti attuatori sub - concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi:

- 1) il 40% (quaranta per cento) ad avvenuto inizio dei lavori certificato come sotto il n. 1 della precedente lettera a), previo deposito di fidejussione, prestata nei modi di legge, per un importo pari alla detta percentuale di contributo;
- 2) il 40% (quaranta per cento) in corso d'opera, sulla base di uno stato di avanzamento, vistato da un tecnico dell'Ufficio Sassi, dal quale risulti che i lavori eseguiti sono pari o superiori al 70% (settanta per cento) degli investimenti e sono rispondenti a quelli assentiti;
- 3) il 20% (venti per cento) ad avvenuta ultimazione dei lavori, certificata da tecnici dell'Ufficio Sassi e dopo il collaudo di cui al n.2 della precedente lettera a).

L'assenso alla liberazione della fidejussione di cui alle precedenti lettere a) e b), sarà dato dopo l'ultimazione dei lavori accertata come sotto le medesime suddette lettere.

ART.12 - DECADENZA DAL CONTRIBUTO E CONTROLLI

I soggetti attuatori decadono dal beneficio del contributo loro concesso:

- 1) se omettono di iniziare e di completare gli interventi nei termini fissati dal Comune; tuttavia, per comprovati gravi motivi, il Sindaco, su proposta del Dirigente l'Ufficio Tecnico del Comune e su richiesta dell'interessato, può concedere per una sola volta una congrua proroga;
- 2) se non realizzano gli interventi conformemente alla concessione edilizia o alla richiesta di autorizzazione ai lavori;
- 3) se non osservano gli impegni e gli obblighi assunti nella stipulata convenzione o con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo.

Anche ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Matera, in ogni fase dei lavori ed a mezzo dei funzionari all' Ufficio Sassi, eserciterà tutti i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo; successivamente all'ultimazione dei lavori, poi, vigilerà in ogni tempo, e comunque con cadenza biennale, facendo risultare le relative ispezioni da apposito verbale, perché siano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli assunti dai beneficiari dei contributi.

la decadenza dai contributi, dalla sub-concessione degli immobili di proprietà dello Stato e dalla concessione degli immobili di proprietà del Comune, quando è accertata, è dichiarata dall'Amministrazione Comunale su proposta del

Sindaco, che detta le disposizioni in ordine al recupero dei contributi stessi ed adotta ogni ulteriore necessario conseguente provvedimento.

ART.13 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

Per le domande di contributo presentate dagli interessati prima dell'approvazione della presente normativa, l'Ufficio Sassi del Comune invita gli istanti a produrre la prevista documentazione e, quindi, procede all'istruttoria delle stesse a norma dell'art. 10 che precede , secondo l'originario ordine cronologico di protocollo delle stesse.

ART.14 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nella presente normativa, saranno osservate le disposizioni di cui al Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e quelle vigenti relative all'erogazione dei contributi, in quanto applicabili.

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

La presente normativa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 62 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munita degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.